Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Venerdì, 28 marzo 1924** — **Numero 75**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

CASA REALE

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CASA REALE

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 11 in udienza solenne S. E. il signor Costantino Joureneff, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Rappresentante plenipotenziario dell'Unione delle Repubbliche soviettiste socialiste, con titolo e rango di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario.

Roma, addì 27 marzo 1924.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3257.

Stato, avanzamento e trattamento di pensione degli ufficiali mutilati ed invalidi riassunti in servizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei pieni poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina e relativo regolamento;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del Regio esercito e successive modificazioni;

Visto il decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, per il mantenimento e la riassunzione in servizio dei militari invalidi di guerra;

Visto il R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per la riforma tecnico-giuridica delle norme vigenti sulle pensioni di guerra ed il decreto del Ministro per la guerra in data 12 dicembre 1923 relativo alle norme di applicazione dell'art. 76;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli ufficiali invalidi o mutilati riassunti in servizio sedentario in base al decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032 e all'art. 76 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, qualunque sia la categoria dalla quale provengono, sono applicate le disposizioni stabilite per gli ufficiali in servizio attivo permanente dalla legge 18 luglio 1912, n. 806 e dal relativo regolamento, e successive modificazioni.

Inoltre, l'impiego loro conferito può essere tolto o sospeso:

a) quando il rendimento sia giudicato non corrispondente al proprio grado e al proprio incarico, osservate le modalità fissate dall'art. 4 del decreto del Ministro della guerra in data 12 dicembre 1923, relativo alle norme di applicazione dell'art. 76 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per il sopraggiungere di una infermità diversa da quella per cui l'ufficiale fu dichiarato invalido o per aggravamento di quest'ultima infermità sì da rendere inabile l'ufficiale stesso anche al servizio sedentario a giudizio dei competenti collegi medici.

Art. 2.

In deroga alle disposizioni del primo capoverso del precedente articolo 1 gli ufficiali riassunti in servizio sedentario possono essere collocati in aspettativa per motivi speciali ed in aspettativa per motivi di salute, a domanda o di autorità, purchè le aspettative, anche cumulativamente, non importino per l'ufficiale tre anni di assenza dal servizio.

Art. 3.

Agli ufficiali riassunti in servizio sedentario, sino a che rimarranno in servizio, spetterà, per quanto riguarda stipendi, assegni ed indennità varie, ricovero in luogo di cura, riduzioni e facilitazioni ferroviarie (famiglie comprese), lo stesso trattamento cui hanno diritto gli ufficiali di pari grado del servizio attivo permanente.

Per la determinazione dello stipendio si applicheranno, però, le norme in vigore in relazione alla provenienza dell'ufficiale.

Art. 4.

Gli ufficiali riassunti in servizio sedentario possono rimanere in servizio fino a che non abbiano raggiunto i limiti di età stabiliti per la cessazione dal servizio degli ufficiali in servizio attivo permanente della rispettiva arma o corpo.

Per il grado di colonnello il limite di età per la cessazione dal servizio è invece portato ad anni 62.

Art. 5.

Salvo il disposto dell'art. 6 del presente decreto, gli ufficiali riassunti in servizio sedentario non possono ottenere più di due promozioni oltre il grado da essi rivestito all'atto della riassunzione e le Commissioni di avanzamento stabilite per gli ufficiali in servizio attivo permanente non debbono tener conto, nel giudizio di idoneità, delle lesioni o infermità per servizio o fatto di guerra accertate all'atto della riassunzione in servizio, finchè non risultino aggravate.

Gli ufficiali provenienti dal servizio attivo permanente e dichiarati idonei sono promossi subito dopo i pari grado che li precedevano nel ruolo del servizio attivo permanente: quelli provenienti dalle categorie in congedo subito dopo i pari grado della rispettiva arma o corpo di uguale anzianità del ruolo del servizio attivo permanente.

Tali promozioni sono regolate, come per i pari grado del servizio attivo permanente, in base alle vacanze che si verificheranno nei quadri organici, in corrispondenza al grado, all'arma o al corpo di provenienza del riassunto.

Art. 6.

Gli ufficiali riassunti in servizio sedentario non possono ricoprire gradi superiori a quello di colonnello ed hanno sempre facoltà di chiedere di essere ricollocati a riposo o collocati in congedo assoluto.

Art. 7.

A norma dell'art. 22 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per gli ufficiali invalidi di guerra riassunti, il godimento di una pensione o di un assegno di guerra non è di ostacolo al conseguimento di una pensione normale quando l'invalido venga ad acquistarne diritto indipendentemente dall'invalidità.

I criteri per la valutazione del servizio militare e delle campagne di guerra agli effetti della eventuale liquidazione

della pensione normale saranno quelli che verranno stabiliti dal regolamento di cui al comma 2 del citato art. 22 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Art. 8.

Gli ufficiali riassunti in servizio sedentario, a qualunque categoria appartengano, durante la loro permanenza in servizio saranno elencati nell'annuario militare del Regno d'Italia (ufficiali del Regio esercito in servizio attivo permanente ed in posizione ausiliaria speciale e impiegati civili) raggruppati per arma o corpo e grado.

Art. 9.

Ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto deve intendersi abrogata.

Disposizioni transitorie.

Art. 10.

Gli ufficiali mutilati od invalidi di guerra la cui domanda di riassunzione in servizio sedentario fu presentata anteriormente al 1° luglio 1923 e non accolta per deficienza di posti, conserveranno titolo di ammissibilità ad uno degli impieghi contemplati nell'art. 2 del decreto Ministeriale in data 12 dicembre 1923, relativo alle norme di applicazione dell'art. 76 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, in base alle vacanze che vi si renderanno disponibili fino alla data del 31 dicembre 1925.

Art. 11.

Salvo il disposto dal precedente art. 6 gli ufficiali riassunti in servizio sedentario aventi anzianità di grado pari o superiore ad ufficiali del servizio attivo permanente o delle categorie in congedo, del rispettivo ruolo, già promossi al grado superiore, se pretermessi e idonei vengono promossi al grado immediatamente superiore, allorquando si verifichi la corrispondente vacanza, con anzianità decorrente dalla data del decreto di promozione.

Art. 12.

Gli ufficiali generali attualmente riassunti in servizio sedentario in base al decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, saranno ricollocati in congedo sotto la data del 1° gennaio 1925.

Ove, peraltro, speciali esigenze di servizio lo richiedano è fatta facoltà al Ministro per la guerra di ritardarne il ricollocamento in congedo per un ulteriore periodo di tempo non eccedente gli anni due.

Le eventuali promozioni da conferirsi agli ufficiali generali predetti, sono regolate, come per i pari grado del servizio attivo permanente, in base alle vacanze che si verificheranno nei quadri organici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 167. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 marzo 1924, n. 378.

Abbuono di L. 10,028,358.25 all'Amministrazione provinciale dell'Istria, importo di crediti dell'Erario per anticipazioni consentite prima e dopo il novembre 1918.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' concesso all'Amministrazione provinciale dell'Istria l'abbuono di L. 10,028,358.25, importo di crediti dell'Erario per anticipazioni consentite prima e dopo il novembre 1918 specificate come appresso:

per anticipazioni avute dall'ex Governo austro-ungarico (fino al 31 ottobre 1918) . .	L.	2,519,144.05
per anticipazioni avute dell'Amministrazione di finanza della Venezia Giulia (fino al 30 giugno 1920)	»	3,001,214.20
per anticipazioni avute dall'Ufficio centrale per le nuove Provincie, quale anticipazione per esigenze di bilancio	»	2,270,000.—
per anticipazioni avute dal Commissariato generale civile per lo stesso titolo . .	»	2,238,000.—
	L.	10,028,358.25

Il presente decreto, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 26 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 162. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 marzo 1924, n. 379.

Definizione del cambio della valuta austro-ungarica in Dalmazia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 10 giugno 1921, n. 739, e 20 agosto 1921, n. 1125;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'articolo 8 del R. decreto-legge 10 giugno 1921, n. 739, è modificato nel senso che alla conversione del saggio di centesimi 10 per corona sono ammessi in aggiunta gli importi già convertiti in base all'articolo stesso, le corone depositate dagli enti morali, dalle persone giuridiche e dalle società commerciali all'effetto dell'art. 206 del Trattato di San Germano.

Art. 2.

Per la definizione dei ricorsi già prodotti in materia di conversione di valuta austro-ungarica, sia dai dalmati del territorio annesso all'Italia, sia dai profughi dei territori dalmati sgombrati, è istituita presso la Prefettura di Zara una Commissione presieduta da quel Prefetto e composta dal rappresentante del Ministero delle finanze, da un magistrato da designarsi dal Ministero della giustizia, dal sindaco del comune di Zara e dal presidente di quella Deputazione provinciale.

Le decisioni della Commissione saranno definitive e contro di esse non sarà ammesso gravame, nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto, col quale si intendono chiuse definitivamente le operazioni di conversione della valuta austro-ungarica in Dalmazia, sarà stanziata nello stato di previsione per la spesa del Ministero delle finanze, la somma di L. 5,000,000 da erogarsi anzitutto per la esecuzione dell'articolo 1 del presente decreto e per la rimanenza per la esecuzione del successivo articolo 2.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 26 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 163. — GRANATA.

REGIO DECRETO 13 marzo 1924, n. 365.

Modificazione al R. decreto 17 febbraio 1924, n. 246, concernente la inscrizione nel quadro del Regio naviglio di alcuni rimorchiatori ex austro-ungarici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 17 febbraio 1924, n. 246, concernente inscrizione nel quadro del Regio naviglio di alcuni rimorchiatori ex austro-ungarici;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nell'art. 1 del R. decreto 17 febbraio 1924, n. 246, ove è detto « e T. 165 » intendasi invece « e T. 163 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 149. — GRANATA.

REGIO DECRETO 13 marzo 1924, n. 366.

Assegnazione dei nomi ai quattro sommergibili da 1300 tonnellate in corso di ordinazione presso la Ditta Ansaldo San Giorgio di Spezia e loro inscrizione nel quadro del naviglio da guerra dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I quattro sommergibili da 1300 tonnellate in immersione, in corso di ordinazione presso la Ditta Ansaldo S. Giorgio di Spezia, sono inscritti nel quadro del naviglio da guerra dello Stato assumendo i nomi di « Balilla », « Antonio Sciesa », « Enrico Toti », « Domenico Millelire ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 150. — GRANATA.

REGIO DECRETO 13 marzo 1924, n. 367.

Radiazione dal quadro del Regio naviglio della torpediniera « Zeffiro », del rimorchiatore « Sant'Andrea » e della betta « N. 3 ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1800;

Udito il parere del Comitato degli ammiragli;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La torpediniera « Zeffiro », il rimorchiatore « Sant'Andrea » e la betta « N. 3 » sono radiati dal quadro del naviglio da guerra dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 151. — GRANATA.

REGIO DECRETO 13 marzo 1924, n. 368.

Reinscrizione nel quadro del Regio naviglio del rimorchiatore « Valoroso » e della Regia nave « Cherso ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il rimorchiatore « Valoroso » e la Regia nave « Cherso », temporaneamente ceduti all'Esercizio navigazione delle Ferrovie dello Stato, sono reinscritti nel quadro del naviglio da guerra dello Stato, rispettivamente con le date 1° dicembre 1923 e 4 marzo 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 152. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 marzo 1924, n. 381.

Costituzione di una terza sezione della Commissione superiore dei danni di guerra in Venezia e determinazione della competenza della Commissione stessa nelle controversie per danni a immobili.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico 27 marzo 1919, n. 426, sui risarcimenti dei danni di guerra e le successive modificazioni, tra cui quelle stabilite col R. decreto 18 aprile 1920, n. 580, e con la legge 10 dicembre 1922, n. 1722;

Udito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la costituzione di una terza sezione della Commissione superiore per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra avente sede in Venezia, con le stesse norme stabilite per la costituzione della seconda sezione.

Art. 2.

La competenza della suddetta Commissione nelle controversie per danni a immobili sarà determinata applicando al valore dichiarato in denunzia a prezzi anteguerra il coefficiente di maggiorazione vigente alla data dell'atto introduttivo del giudizio avanti la Commissione medesima; ovvero quello vigente all'epoca della riparazione o ricostruzione, se questa abbia avuto già luogo.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 164. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 marzo 1924, n. 382.

Istituzione a Trieste di una sezione autonoma dell'Ufficio italiano di verifica e compensazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3154, in quanto rende esecutorio l'accordo concluso a Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia e la Repubblica Austriaca, circa il pagamento dei debiti e l'incasso dei crediti privati, con relativo protocollo concernente la Compagnia di assicurazione « L'Ancre »;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3155, che rende esecutori gli accordi speciali conclusi fra il Governo italiano, il Governo austriaco e, rispettivamente, la Banca centrale delle Casse di risparmio tedesche di Vienna ed il Credito fondiario di Austria, circa il trasferimento all'Ufficio italiano di verifica e compensazione dei crediti e debiti degli ora detti istituti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro *ad interim* per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita una sezione autonoma dell'Ufficio italiano di verifica e compensazione per la esecuzione dei seguenti accordi conclusi a Roma il 6 aprile 1922;

1. — Accordo fra l'Italia e la Repubblica Austriaca, relativo al pagamento dei debiti e all'incasso dei crediti privati, col relativo protocollo concernente la Compagnia di assicurazione « L'Ancre ».

2. — Accordi speciali fra l'Italia, la Repubblica Austriaca e, rispettivamente, la Banca centrale delle Casse di risparmio di Vienna e il Credito fondiario d'Austria, relativi al trasferimento all'Ufficio italiano di verifica e compensazione dei debiti e crediti degli ora detti istituti.

Art. 2.

La sezione ha personalità giuridica e gestione finanziaria propria ed è sottoposta alla vigilanza del Commissario del Governo per la liquidazione dei beni ex nemici.

Art. 3.

La sezione ha sede a Trieste, presso la Camera di commercio e industria, e può istituire altrove agenzie locali (presso le Camere di commercio di Bolzano e di Rovereto).

Art. 4.

La sezione ha un proprio Consiglio di amministrazione, così costituito:

Un presidente e due membri designati dal Commissario del Governo;

Due membri rispettivamente designati dalle Camere di commercio e industria di Trieste e di Rovereto;

Due membri rispettivamente designati dai Prefetti di Trieste e di Trento fra persone appartenenti al ceto dei creditori e due rispettivamente designati dai detti Prefetti fra le persone appartenenti al ceto dei debitori.

Alla sezione sono addetti due sindaci, scelti dal Commissario del Governo.

Art. 5.

Il Consiglio d'amministrazione nomina nel suo seno un vice-presidente.

Alle adunanze del Consiglio di amministrazione ha facoltà di intervenire, in rappresentanza del Commissario del Governo, il direttore dell'Ufficio italiano di verifica e compensazione.

Art. 6.

Il direttore della sezione è nominato dal Consiglio di amministrazione con l'approvazione del Commissario del Governo. Le modalità per l'assunzione degli altri impiegati e per l'ordinamento e il funzionamento degli uffici esecutivi della sezione sono stabilite dal Consiglio di amministrazione con apposito regolamento che sarà sottoposto all'approvazione del Commissario del Governo.

Art. 7.

Le somme incassate dalla sezione in riscossione dei crediti austriaci ceduti all'Ufficio italiano di verifica e compensazione saranno, previo defalco delle spese di amministrazione, ripartite fra i creditori italiani in proporzione dei crediti verificati e riconosciuti fondati.

Lo stato di ripartizione sarà fissato dal Consiglio di amministrazione della sezione al termine delle operazioni di verifica, ed avrà esecuzione dietro approvazione del Commissario del Governo. Tuttavia il Consiglio di amministrazione potrà, anche durante le operazioni di accertamento, essere autorizzato dal Commissario del Governo a disporre in via provvisoria il pagamento di un acconto sull'importo dei crediti verificati e riconosciuti fondati, previo accantonamento di un congruo fondo a garanzia dei crediti non ancora verificati.

Art. 8.

Chiunque denunci un credito che in tutto o in parte non venga riconosciuto dovrà pagare alla sezione un contributo nella misura che sarà fissata dal Consiglio di amministrazione, non oltre però il 10 per cento dell'ammontare non riconosciuto. Del pari, chiunque si rifiuti di riconoscere in tutto o in parte un debito reclamato a suo carico dovrà pagare alla sezione un contributo nella misura suindicata sull'ammontare che egli ingiustamente si è rifiutato di riconoscere.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 165. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 marzo 1924, n. 383.
Modificazioni agli obblighi del servizio militare degli studenti in teologia e dei sacerdoti cattolici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato con R. decreto 16 dicembre 1888, n. 5860 (serie 3ª) e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli studenti in teologia o degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia avviati al sacerdozio cattolico i quali siano arruolati nel Regio esercito o nella Regia marina possono ottenere dal Ministro per la guerra o per la marina che in tempo di pace sia ritardata la loro chiamata sotto le armi non oltre il compimento del 26° anno di età.

Cessa per i detti militari l'ottenuto beneficio se terminano o tralasciano gli studi intrapresi, prima del compimento di tale età.

Art. 2.

I militari i quali, compiuti gli studi di teologia, siano ordinati sacerdoti e siano destinati in cura d'anime (parroci e vicari che risultino tali per attestazione della competente autorità ecclesiastica) nei territori del Regno o delle Colonie, potranno essere provvisoriamente dispensati dal compiere la ferma semprechè dimostrino di possedere la preparazione sanitaria per l'impiego di aiutante di sanità.

Art. 3.

Cessando dalla cura di anime prima del compimento del 32° anno di età, gli ammessi alla dispensa provvisoria devono immediatamente darne notificazione al Comando del distretto militare o alla Capitaneria di porto e presentarvisi per compiere i loro obblighi di servizio alle armi a pena di essere dichiarati disertori.

Art. 4.

I sacerdoti cattolici ammessi alla dispensa provvisoria dal presentarsi alle armi, i quali al compimento del 32° anno di età continuino ad aver cura di anime, sono del tutto dispensati dal compiere la ferma.

Qualora però dopo conseguita tale dispensa definitiva, cessino dalla cura di anime, essi sono soggetti a tutte le eventuali chiamate della loro classe di nascita.

Art. 5.

Salvo le eccezioni determinate dal regolamento, i sacerdoti ammessi alla dispensa provvisoria o definitiva sono obbligati a presentarsi alle armi in caso di mobilitazione per essere impiegati come cappellani militari o come aiutanti di sanità.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — A. DIAZ — REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 166 — GRANATA

REGIO DECRETO 3 marzo 1924, n. 370.

Erezione in Ente morale della « Casa del sole », in Torino.

N. 370. R. decreto 3 marzo 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Casa del Sole » di Torino, viene eretta in Ente morale ed approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1924.

REGIO DECRETO 9 marzo 1924, n. 374.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Viterbo.

N. 374. R. decreto 9 marzo 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene modificato l'art. 10 dello statuto organico della Cassa di risparmio di Viterbo.

Visto: *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1924.

REGIO DECRETO 7 marzo 1924, n. 375.

Erezione in Ente morale dell'Istituto per le case economiche di Milano.

N. 375. R. decreto 7 marzo 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, l'Istituto per le case economiche di Milano viene eretto in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1924.

REGIO DECRETO 9 marzo 1924, n. 376.

Nuovo statuto della Cassa mutua di previdenza per il personale delle Società « Tramwais et Eclairage Electriques » e « Galatea », in Catania.

N. 376. R. decreto 9 marzo 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Cassa mutua di previdenza per il personale delle Società « Tramwais et Eclairage Electriques » e « Galatea », di Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1924

REGIO DECRETO 9 marzo 1924, n. 377.

Nuovo statuto del Consorzio bolognese cooperative costruzioni e trasporti, in Bologna.

N. 377. R. decreto 9 marzo 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto del « Consorzio provinciale bolognese delle cooperative birocciai » con sede in Bologna, il quale prende il nome di « Consorzio bolognese cooperative costruzioni e trasporti ».

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1924.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 9 marzo 1924.

Scioglimento del Consiglio comunale di Tione (Aquila).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 9 marzo 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Tione, in provincia di Aquila.

MAESTA,

Sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Tione, sorta dalle elezioni generali del 1920, è stata, recentemente, eseguita un'inchiesta che ha posto in luce le deplorevoli condizioni di quella civica azienda.

L'ufficio comunale trovasi in grave disordine, privo dei prescritti registri e con scritture contabili deficientissime: dal 1918 non sono stati resi i conti consuntivi: è stata trascurata l'esecuzione delle verifiche di cassa e la compilazione dei verbali di chiusura d'esercizio, per modo che riesce impossibile l'esatto accertamento delle condizioni finanziarie del Comune: i ruoli per la riscossione delle tasse locali vengono formati in ritardo e quello per la tassa esercizio non è stato mai compilato, sebbene sia stata stanziata in bilancio la corrispondente entrata; non sono mai stati riscossi i diritti di segreteria e di stato civile, la gestione del patrimonio è deplorevolmente negletta ed alcune entrate patrimoniali non sono state riscosse da vari anni; il dazio, riscosso in economia senza regolamento, ha dato un gettito irrisorio ed all'atto dell'inchiesta nessuna somma era stata percepita per l'esercizio scorso. Notevoli irregolarità sono

state rilevate nell'esecuzione di pubblici lavori, effettuati in economia senza la prescritta autorizzazione, e con notevole eccedenza sulle previsioni.

Fra i pubblici servizi è completamente trascurata la polizia urbana; deficiente la polizia rurale; pessima la viabilità; in condizioni di irriverente abbandono il cimitero.

Non sono stati presentati i rendiconti della gestione annonaria, tenuta personalmente dal sindaco, il quale inoltre ha percepito assegni dal Comune come assistente alle operazioni catastali.

Tale grave disordine della civica azienda ha provocato un profondo malcontento nella popolazione, che mal sopporta la permanenza in carica degli attuali amministratori, e mentre sei consiglieri sui quindici assegnati al Comune hanno rassegnato le dimissioni, motivandole, appunto con l'intendimento di non voler ulteriormente dividere la responsabilità di uno stato di cose così anormale, l'asprezza dei rapporti fra i partititi locali è ormai tale da legittimare il timore di incomposte manifestazioni.

Anche ragioni di ordine pubblico, oltre che l'urgente necessità di riorganizzare le finanze ed i servizi dell'Ente, rendono, quindi, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Tione, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Pietro Giuliani è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA.

Ricompense ai benemeriti della salute pubblica.

Con R. decreto 13 agosto 1923, in luogo della ricompensa di minor grado rispettivamente assegnata:

Medaglia di bronzo:

Calini Beldi Lucia.
Gabbrielli Armando.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Comunicato.

Le Società di assicurazioni francesi « La Bourgogne » e « La Liberale Populaire » con sede in Montceau-les-Mines (Saône e Loire) e con rappresentanza nel Regno in Milano, hanno inoltrato domanda di svincolo della cauzione a suo tempo costituita a termine delle vigenti disposizioni asserendo di avere estinti tutti gli impegni assicurativi assunti in Italia.

Si invita chiunque possa avere interesse ad opporsi a tale svincolo a far pervenire il relativo ricorso al Ministero dell'economia nazionale - Ispettorato generale del credito e delle assicurazioni private - non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Roma, 26 marzo 1924.

p. *Il Ministro*: GIULIO CALAMANI.

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 73

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 26 marzo 1924.

	Media		Media
Parigi	123 91	Belgio	97 79
Londra	99 736	Olanda	8 58
Svizzera	400 34	Pesos oro	17 57
Spagna	301 75	Pesos carta	7 73
Berlino	—	New-York	23 214
Vienna	0 033	Oro	447 92
Praga	67 60		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 21
	3.50 % » (1902)	75 —
	3.00 % lordo	51 50
	5.00 % netto	95 78
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	80 57

Bollettino N. 74

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 27 marzo 1924.

	Media		Media
Parigi	125 10	Belgio	98 50
Londra	99 363	Olanda	8 58
Svizzera	399 78	Pesos oro	17 68
Spagna	300 75	Pesos carta	7 78
Berlino	—	New-York	23 145
Vienna	0 033	Oro	446 59
Praga	67 50		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 51
	3.50 % » (1902)	75 —
	3.00 % lordo	51 50
	5.00 % netto	96 03
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	80 58

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.